

Oggetto: missiva del presidente del tribunale
Mittente: "Tribunale VICENZA" <tribunale.vicenza@giustizia.it>
Data: Mon, 7 Jun 2010 12:36:42 +0200
A: <consiglio@ordine.avvocati.vi.it>



TRIBUNALE DI VICENZA
Contrà S. Corona, 26 – Cod. Fiscale 80021970241
tel. 0444/398187-207 - fax. 0444/398202
tribunale.vicenza@giustizia.it

Vicenza

Al Presidente Consiglio Ordine Avvocati

Esimio Presidente

La tormentata questione circa le modalità di introduzione del giudizio di accertamento del debito del terzo ex art. 548 c.p.c. è stata oggetto di varie riflessioni in questi ultimi tempi tra me, il pres. Carbone e il dott. Laurenzi, e, dopo aver anche monitorato i tribunali del distretto, siamo giunti alla conclusione che il detto giudizio debba essere introdotto con citazione.

Allo scopo abbiamo predisposto un provvedimento (che segue la falsariga del disposto dell'art. 616 c.p.c.), che illustreremo ai GOT che seguono le esecuzioni e che riteniamo non avranno difficoltà ad accettare.

Le allego detto provvedimento in modo da diffonderne il contenuto tra gli avvocati, fermo restando che saranno ben graditi e valutati eventuali suggerimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Giuseppe Bozza

Prov. ex art. 548 cpc del G.E..doc

Content-Type: application/msword
Content-Encoding: base64

Il G.E.,

letta l'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo nei confronti del debitore esecutato formulata all'odierna udienza;

osservato che in questo caso opera una sospensione "ope legis" del procedimento esecutivo fino all'esito del processo di cognizione che ha ad oggetto l'accertamento, sia pure senza rilevanza esterna (Cass. civ. Sezioni Unite, 18/10/2002, n. 14831), dell'esistenza e dell'ammontare del credito presso il terzo (Cass. civ. 10 novembre 1979, n. 5798);

rilevato che l'istanza a verbale, pur introducendo il giudizio di accertamento (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 10/11/1979, n. 5798), non costituisce atto idoneo a realizzare il contraddittorio tra le parti in quanto non presenta un contenuto sostanziale equiparabile ad una domanda giudiziale, per cui ai litisconsorti necessari va notificato, per l'udienza un atto di citazione integrativo che riporti tra l'altro il testo completo della presente ordinanza e contenga ovviamente tutti i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., ivi compresa l'esatta identificazione dell'oggetto e della *causa petendi* ;

considerato che parti necessarie del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato sono sia quest'ultimo che il debitore esecutato nonché gli eventuali creditori intervenuti e che il termine per la notifica della citazione di cui sopra è da considerarsi perentorio in quanto concesso per la integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nonché per la rinnovazione o integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c.;

che ai sensi dell'art. 548 c.p.c. tale giudizio, finalizzato ad integrare la fattispecie costitutiva del pignoramento mediante la precisa identificazione del suo oggetto, rientra nella competenza funzionale del G.E., indipendentemente dall'importo del credito azionato esecutivamente,

P.Q.M.

Visto l'art. 548 c.p.c. dichiara che il processo esecutivo è sospeso; dispone che nel termine di giorni 60 il creditore pignorante, ovvero il creditore intervenuto munito di titolo, provveda, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, all'introduzione del giudizio di accertamento secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa al

ruolo, e osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà.

Vicenza, li _____

Il G.E.

Dott. _____